



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 77 Del 17-12-2025

In sessione Straordinaria, seduta Pubblica

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2024

L'anno duemilaventicinque il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Modica Matteo	P	Meraviglia Franca	P
Spirito Davide	P	Ventura Isotta Anna	P
Lurago Sara	P	Sapone Stefano	P
Zambon Edoardo	P	Matteucci Matteo	P
Garegnani Anna	AG	Buttiglieri Maria Angela	AG
Sormani Ilaria	P	Capriglione Francesco	P
Pansardi Tommaso	P	Fornara Christian	P
Fratto Marco	P	Ingrassia Giovanni	P
Buratti Stefano	P		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assessori esterni:

Tomio Maurizio Maria	P
-----------------------------	----------

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Teresa La Scala la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Matteo Modica, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Immediata eseguibilità	S
------------------------	---

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17-12-2025 ALLE ORE 20:30
DELIBERAZIONE N. 77

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2024

Il Sindaco annuncia l'inversione dell'ordine del giorno, posticipando il punto n.4 "Approvazione modifica Statuto Comunale". Viene pertanto disposta l'inversione dell'ordine con la trattazione dei punti n.5, 6 e 7 prima del punto n. 4.

Il Sindaco Modica Matteo illustra l'argomento in oggetto.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri come riportato su supporto audio, depositato agli atti a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

DATO ATTO CHE, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

EVIDENZIATO che questo Ente al 31.12.2024 detiene partecipazioni nelle seguenti società:

DIRETTE

1. AMGA LEGNANO S.p.A.
2. AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI (ATS) S.r.l.
3. EURO.PA SERVICE S.r.l
4. CAP HOLDING SPA

INDIRETTE:

1. AMGA SPORT s.s.d. a.r.l.
2. AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
3. AEMME LINEA AMBIENTE SRL
4. EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
5. EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
6. NEUTALIA SRL

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

7. CAP EVOLUTION (EX AMIACQUE SRL)
8. PAVIA ACQUE SCARL
9. ROCCA BRIVIO SFORZA in liquidazione
10. ZERO SPA

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canegrate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO CHE le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P., che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del TU, questo Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche,
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del TUSP, questo Ente ha provveduto:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

- con provvedimento del Consiglio Comunale n. 50 del 19 dicembre 2019 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018
 - con provvedimento del Consiglio Comunale n. 62 del 29 dicembre 2020 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019;
 - con provvedimento del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2021 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2020;
 - con provvedimento del Consiglio Comunale n. 75 del 21 dicembre 2022 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2021;
 - con provvedimento del Consiglio Comunale n. 79 del 19 dicembre 2023 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022;
 - con provvedimento del Consiglio Comunale n. 84 del 18 dicembre 2024 ad approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2023;
- che in tali piani si procedeva all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune assegnando alle stesse indirizzi per la loro razionalizzazione;

CONSIDERATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 18 novembre 2025, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette, affidatarie di servizio in house providing, di cui si mantiene il controllo tramite l'organismo di controllo analogo sulla holding, secondo quanto riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);

TENUTO CONTO che gli indirizzi di cui sopra forniscono indicazioni per:

- la redazione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2024 (art. 20, commi 1 e 2 TUSP);
- la predisposizione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni dirette detenute al 31.12.2023 (art. 20, comma 4 TUSP);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

VERIFICATO che

1. sussistono le motivazioni per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle società di cui all'allegato piano ed in particolare:

DIRETTE

- EURO.PA SERVICE SRL
- CAP HOLDING SPA
- AMGA LEGNANO SPA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

INDIRETTE

- AEMME LINEA AMBIENTE SRL
- AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL
- PAVIA ACQUE SCARL
- NEUTALIA SRL
- ZERO SPA
- CAP EVOLUTION (EX AMIACQUE SRL)

2. sussistono motivazioni per porre in essere le misure di razionalizzazione di cui all'allegato piano per le seguenti società:

DIRETTE

- conclusione della procedura di liquidazione della partecipata diretta già avviata per la società:
 - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

INDIRETTE

Da liquidare;

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
- EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
- AMGA SPORT SSD a RL
- EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

CONSIDERATO che per le società:

- ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
- EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria;
- AMGA SPORT SSD a RL

le procedure di liquidazione sono avviate e in attesa della conclusione delle stesse;

e che per la società

- EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL,

si prevede l'azione di razionalizzazione al fine di adottare quale misura finale la messa in liquidazione della stessa;

DATO atto che in merito alla società NEUTALIA SRL con riferimento all'operazione di costituzione della società volta al recupero e mantenimento in vita dell'inceneritore di Accam di Busto Arsizio, il Comune di Canegrate aveva espresso parere contrario. Nel corso del 2022 è avvenuta l'operazione di fusione per incorporazione di Accam spa, in Neutalia srl., in particolare il 22 novembre 2022 la fusione è stata finalizzata con atto notarile repertorio n. 23749 con decorrenza 01/12/2022;

CON riferimento all'AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL; L'assemblea dei soci del 17 febbraio 2022 ha deliberato la messa in liquidazione della società.

Il liquidatore in occasione della presente revisione ordinaria delle società partecipate al 31.12.2024, ha comunicato con mail prot. n. 16558 del 20/11/2025 che in

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

conformità alle decisioni dell'ultima assemblea dei soci la società è stata cancellata. Dalla visura eseguita dall'Ente sul portale della Camera Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, risulta la cancellazione della società in data 22 maggio 2025. La nota integrativa al bilancio 2024 riporta quanto segue: *“Prospettive in merito alla chiusura della liquidazione. Come già evidenziato in precedenza alla data della presente relazione, la società ha come unico attivo da realizzare solo il credito nei confronti del Comune di Inveruno di euro 3.292,01 la cui esazione come già detto in precedenza presenta problematicità. L'indebitamento complessivo risulta essere di euro 40.896,93 a fronte di una disponibilità di cassa, tenuto conto dell'incasso del Comune di Albairate, di euro 8.084,85 che porta a prevedere nel piano definitivo liquidatorio una percentuale di soddisfo medio da valutarsi anche in relazione al rispettivo ed eventuale privilegio dei creditori di circa il 20%.”*

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI;

- l'art. 42, comma2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. circa le competenze del Consiglio comunale in materia di organizzazione di servizi pubblici e partecipazioni a società;
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni;
- Il bilancio dell'esercizio 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 09/12/2024 unitamente al Documento Unico di Programmazione 2025/2027, delibera esecutiva;
- il D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Udita la discussione intervenuta la cui registrazione è riportata su supporto audio;

Acquisito il parere di cui agli articoli 49, 147 bis 1° comma e 153 5° comma del Decreto Legislativo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.4 (Matteo Matteucci - Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canegrate alla data del 31 dicembre 2024, accertandole come da *allegato 1*, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

2) di approvare tutte le misure contenute nel predetto provvedimento, ed in particolare di procedere:

- alla conclusione delle procedure di liquidazione delle seguenti partecipazioni indirette avviate per le seguenti società:
 - ROCCA BRIVIO SFORZA SRL in liquidazione
 - EUTELIA SPA in amministrazione straordinaria
 - AMGA SPORT SSD a RL
- all'adozione delle misure di razionalizzazione finalizzata alla liquidazione della società per:
 - EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
- alla conclusione della procedura di liquidazione della partecipata diretta già avviate per la società:
 - AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI SRL

3) di dare atto che la verifica periodica dei SPL a rilevanza economica di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs 201/2022 che conterrà anche la relazione relativa ai servizi affidati a società in house verrà effettuata entro il 31.12.2025;

4) di precisare che quanto disposto al punto 3) sarà recepito con apposito atto dell'organo competente e che costituirà appendice del presente atto come previsto dal sopra citato comma 2 art. 30 del D.Lgs 201/2022;

5) di disporre che:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- I documenti approvati ai sensi dell'art. 20 del TUSP vengano inviati alla Struttura di _____ indirizzo monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, istituita presso il Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo Partecipazioni, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata al fine di consentire la tempestiva pubblicazione e trasmissione, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.11, contrari n.4 (Matteo Matteucci - Francesco Capriglione – Christian Fornara – Giovanni Ingrassia), espressi per alzata di mano dai n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 17-12-2025 COMUNE DI CANEGRATE

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati:

- Parere Legge D.Lgs. n. 267/2000;
- Piano razionalizzazione ordinaria anno 2024 delle società pubbliche (All.to 1);

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Matteo Modica

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Proposta n. 80 del 10-12-2025 - DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2024

Parere preventivo art. 49 e art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

In relazione al presente atto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Data: 10-12-2025

Il Responsabile dell'Area Contabilità e
Programmazione Economica

Fulvia Calienno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Proposta n. 80 del 10-12-2025 - DELIBERA DI CONSIGLIO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2024

Parere preventivo art. 153 comma 5 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

In relazione al presente atto si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Data: 10-12-2025

Il Responsabile dell'Area Contabilità e
Programmazione Economica

Fulvia Calienno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 17-12-2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P) AL 31/12/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero. 150 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione:

è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Canegrate per 15 gg. consecutivi a partire dal 04-02-2026 ai sensi dell'art.124 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Lì, 04-02-2026

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa La Scala**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa